



# Comune di Caino

**Provincia di Brescia**

**Prot. N.**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**COPIA**

**N° 73 del 07.09.2020**

**OGGETTO: RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO.**

L'anno **duemilaventi**, addì **sette** del mese di **settembre** alle ore **15.45**, presso il Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO **CESARE SAMBRICI** la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
SAMBRICI CESARE	SINDACO	P
BENINI GIOVANNA	VICE SINDACO	P
GRAZ MARIACATERINA	ASSESSORE	P

---

**PRESENTI:** 3                      **ASSENTI:** 0

---

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime PARERE FAVOREVOLE.

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.

Caino, li 07.09.2020

Il Responsabile dell' Area  
Amm.vo-Contabile  
F.to NADIA PEDERSOLI

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime PARERE FAVOREVOLE.

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare)

Non esprime parere in quanto:

- la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
  - l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio.
  -
- 

Caino, li 07.09.2020

Il Responsabile dell'area  
Amm.vo-Contabile  
F.to Nadia Pedersoli

---

# **OGGETTO: RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che con delibera di Giunta Municipale n. 44 del 12.07.2019, si è proceduto a determinare le indennità di funzione del Sindaco, a seguito delle elezioni del 26 maggio 2019 nella misura di €1.301,47 (ammontare delle indennità spettanti alla data del 30.09.2015 ridotta del 10%);

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 82 del Tuel prevede la corresponsione a favore del Sindaco, nonché degli altri amministratori ivi indicati, di una indennità di funzione, da determinarsi mediante decreto ministeriale (commi 1, 8, 10);
- in attuazione della pregressa normativa, interamente trasfusa nell'art. 82 cit., è stato emanato il D.M. n. 119/2000 che ha individuato una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche degli enti, suddivisi in dieci classi, mediante articolazione in una componente di base fissa ed in una maggiorazione eventuale da corrispondere al ricorrere di determinati presupposti;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

**VISTO** che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006. Le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

**VISTO** che la Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, è intervenuta in merito ai dubbi interpretativi riguardanti il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, c. 136, della legge n. 56/2014, precisando che gli oneri derivanti dalle spese per le indennità di funzione del Sindaco e degli assessori non sono oggetto di rideterminazione e spettano nella misura prevista dalla tabella A del D.M. n. 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005;

**VISTA** la tabella A) allegata al suddetto Decreto Ministeriale n. 119/2000 che prevede, per il Sindaco di comuni di classe demografica superiore a 1000 e fino a 3000 abitanti, una indennità di funzione di Lire 2.880.000 (oggi pari ad € 1.446,08) mensili, sulla quale vanno applicate, in virtù della normativa sopra richiamata, le maggiorazioni previste dal citato D.M. e la decurtazione del 10% ex lege n. 266/2005;

**VISTO** l'art. 57-quater del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito in legge 19.12.2019, n.157, rubricato "Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia" che così recita:

*“1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: "8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".*

*2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

*3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.”;*

RICHIAMATO il Decreto 23 luglio 2020 del Ministro dell'Interno avente ad oggetto: *”Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti”*, con il quale si stabilisce che per le predette finalità, nel bilancio di previsione del Ministero dell'Interno, per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, è stato istituito il Capitolo 1394, con una dotazione finanziaria di € 10.000.000,00 a decorrere dal 2020” e che pertanto, giusto allegato A) al Decreto di che trattasi, il contributo a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell'incremento per singolo Comune da 1001 a 3000 abitanti quale è il Comune di Caino, è pari ad € 2.365,85;

CONSIDERATO, altresì, in relazione alla concreta attuazione dell'art. 57-quater sopra richiamato, che, come sostenuto anche da autorevole dottrina, da un lato, l'utilizzo del verbo indicativo (“La misura dell'indennità ... è incrementata”) e, dall'altro, la rubrica della norma (“Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia”), depongono per l'immediata vincolatività e cogenza della norma stessa;

PRESO ATTO che questo Comune ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti (n. 2141 al 31.12.2019 e n. 2133 al 31.12.2018);

DATO ATTO che l'indennità mensile del Sindaco per i comuni tra i 3000 e i 5000 abitanti, come prevista dal D.M. n. 119/2000 è pari a Lire 4.200.000 (oggi, € 2.169,12);

DATO ATTO, altresì, che l'importo massimo dell'indennità mensile dei Sindaci con popolazione fino a 3000 abitanti, a seguito della modifica intervenuta all'art. 82 del TUEL, è quantificabile in € 1.843,75 (85% di € 2.169,12);

RITENUTO, pertanto, opportuno incrementare la misura dell'indennità di funzione spettante al Sindaco e determinare la stessa nella misura dell'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, in base al citato art. 82, comma 8-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, pur garantendo il permanere delle compatibilità economiche;

CONSIDERATO:

a) che il Decreto Ministeriale n. 119/2000 sopra più volte richiamato, all'art. 2, prevede che l'indennità è maggiorata nei seguenti casi:

- 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
- 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
- 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

b) che tali importi devono essere ridotti del 10% in attuazione dell'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005;

RIBADITO quanto già stabilito con la deliberazione di G.C. n. 44 del 12.07.2019 avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE A DECORRERE DAL 28.05.2019", e cioè che gli Amministratori in carica hanno chiesto di non applicare gli aumenti previsti e spettanti del 3% e del 2% di cui al D.M. 119/2000 richiamati al punto precedente;

CONSIDERATO che le responsabilità di un Sindaco di un piccolo comune non sono inferiori rispetto a quelle di un sindaco di una grande città e le indennità sono ferme da 20 anni, ciò pertanto si ritiene buona cosa che il Governo abbia voluto riconoscere l'impegno straordinario che anche questi sindaci, quotidianamente, dedicano alla loro comunità;

CONSIDERATO che per quanto attiene l'adeguamento dell'indennità spettante agli altri Amministratori degli stessi Comuni che ai sensi del D.M. 119/2000 percepiscono le indennità parametriche in percentuale su quella del rispettivo Sindaco, si prende atto dell'orientamento di una prima pronuncia della Corte dei Conti della Lombardia (n. 67/2020), che a tale specifico riguardo esclude "la possibilità di una sorta di estensione tout court dell'incremento in argomento alle indennità degli altri amministratori" non apparendo possibile altra interpretazione attuativa;

RITENUTO, dunque, di dovere riconoscere l'indennità del Sindaco nella misura mensile di € 1.659,38 ( $1.843,75 - 10\% = 1.659,38$ );

VISTO l'articolo 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante disposizioni in materia di indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni, i quali prevedono, tra l'altro, che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

CONSIDERATO altresì che il Decreto del Ministero dell'Interno del 23.07.2020 richiamato in premessa non copre integralmente l'incremento complessivo previsto dal novellato comma 8 bis dell'art. 82 del TUEL ovvero "fino all'85%...";

RITENUTO di non voler gravare sulla fiscalità comunale e pertanto sulle contribuzioni dei cittadini e delle attività di Caino per la misura non finanziata dell'istituto di che trattasi;

RITENUTO di dovere fornire al Responsabile del Servizio Finanziario opportune direttive affinché preveda, nel bilancio di previsione 2020/2022, apposito capitolo di entrata nel quale fare confluire le somme che finanzieranno, ad opera del Ministero dell'Interno l'incremento oggi disposto, così come previsto dall'art.57-quater, commi 2 e 3 del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito in legge 19.12.2019, n. 157, dando atto che la corrispondente spesa sia relativa alla sola entrata disposta con l'allegato A) al citato Decreto Ministro dell'Interno del 23.07.2020 (€ 2.365,85 annui per i Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti);

VISTO il vigente TUEL;

DATO ATTO che occorrerà, secondo quanto previsto dalla Corte dei Conti (Sezione delle Autonomie, del. 3/SEZAUT/2015/QMIG; Sez. Reg. Toscana del 3/2018PAR), provvedere ad una verifica annuale del sussistere delle condizioni di maggiorazione sopra richiamate, anche in considerazione degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO inoltre che la presente deliberazione potrà essere oggetto di eventuali successive integrazioni là dove dovessero intervenire diverse interpretazioni della normativa in oggetto;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciato dalla Responsabile dell'Area Amm.vo-Contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

### **DELIBERA**

- 1) di rideterminare, per quanto esposto in premessa ed in applicazione dell'art. 57-quater, comma 1 del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito in legge 19.12.2019, n.157, la misura massima delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, nella misura di annui € 1.659,37, ridotta del 50 % in caso di lavoratore dipendente non in aspettativa;
- 2) di stabilire altresì che la Responsabile del Servizio Finanziario preveda nel bilancio di previsione 2020 triennio 2020-2022, apposito capitolo di entrata nel quale far confluire le somme che finanzieranno, ad opera del Ministero dell'Interno, l'incremento oggi disposto come previsto dall'art. 57 quater, commi 2 e 3 del D.L.26.10.2019 n. 124, convertito in legge 19.12.2019, n. 157 dando atto che l'uscita relativa a titolo di incremento indennità del Sindaco sia effettivamente corrispondente alla sola entrata stabilita con Decreto Ministero dell'Interno del 23.07.2020 in € 2.355,85 annui per i Comuni con abitanti da 1.001 a 3.000;
- 3) di dare atto che all'innalzamento del contributo statale sarà parimenti innalzata la spesa fino alla concorrenza massima prevista (€ 1.659,37 annui);
- 4) di stabilire che il disposto di cui ai punti 2) e 3) del deliberato sono assunti al fine di non gravare sulla fiscalità comunale e pertanto sulla contribuzione di cittadini ed attività per la copertura dei maggiori oneri non assistiti da trasferimenti statali relativamente alla nuova indennità di funzione del Sindaco in carica;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere senza ritardo all'adozione dei provvedimenti consequenziali,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000;

All'unanimità

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to CESARE SAMBRICI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il . . . ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
Reg. Pubbl.

IL MESSO COMUNALE  
F.to FAUSTI LAURA

---

**ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07.09.2020 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Caino,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Caino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI